

Denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

IL DIRETTORE

Visto il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento Comunale;

INFORMA

I contribuenti dell'obbligo di assolvimento delle dichiarazioni per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1.DENUNCIA ORIGINARIA

Entro il 28 febbraio 2011 coloro che hanno iniziato ad occupare o detenere locali ed aree scoperte operative nell'anno 2010 devono presentarne denuncia alla Società Teateservizi srl.

La denuncia deve essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dalla Società o scaricabili dal sito www.teateservizi.com o www.comune.chieti.it, compilata con tutte le indicazioni richieste.

2.DENUNCE INTEGRATIVE O MODIFICATIVE

Nei termini e nelle medesime forme previste al punto 1, i contribuenti sono tenuti a presentare denuncia integrativa o modificativa nelle seguenti ipotesi:

- Variazioni relative ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comportino un maggior ammontare della tassa o che comunque influiscano sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia;
- Richiesta riduzioni previste dal Regolamento comunale (ad es. abitazioni con unico occupante, abitazioni o locali ed aree adibite ad attività commerciali utilizzate in modo discontinuo o per usi stagionali; case coloniche occupate da agricoltori; case occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap (ex. L. 104/92); case occupate da nuclei familiari con tre figli minorenni e con un reddito imponibile I.R.P.E.F. fino a € 20.00,00;
- Richiesta esenzioni previste dal Regolamento Comunale (ad es. abitazioni occupate da nuclei familiari il cui reddito è costituito da unica pensione minima INPS, ovvero di importo analogo erogato da qualsiasi altro organismo previdenziale; abitazioni occupate da nuclei familiari il cui reddito è costituito da indennità di mobilità corrisposta ai sensi delle vigenti leggi dell'INPS; case parcheggio occupate da famiglie assistite in via continuativa dal Comune.
- Richiesta di agevolazioni previste per le attività industriali.

La denuncia per le agevolazioni ed esenzioni correlata al reddito complessivo familiare deve essere presentata ogni anno.

Ulteriori forme di agevolazioni e/o esenzioni decise dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 in data successiva alla predetta scadenza, saranno adeguatamente pubblicizzate e i termini, per usufruirne, prorogati di conseguenza.

3.DENUNCE DI CESSAZIONE

Le denunce di cessazione di occupazione hanno decorrenza ai sensi dell'art. 64, comma 3°, del D.Lgs. 507/93, dal bimestre solare successivo alla data di presentazione.

Si ricorda che le violazioni saranno sanzionate come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti agli uffici della società Teateservizi srl siti in Chieti, Via Vicoli n. 17, centralino 0871/35931, fax 0871/3593829, in Chieti Scalo, V.le Benedetto Croce n.

Teateservizi srl

Direzione e Coordinamento Comune di Chieti

147 (all'interno della Galleria Scalo), centralino 0871/35932 fax 0871/3593843 nei seguenti orari di apertura al pubblico:

- Lunedì, mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00;
- Martedì dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

E' possibile inoltre collegarsi al sito internet del Comune Di Chieti www.comune.chieti.it ovvero www.teateservizi.com o inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: Teateservizi@alice.it.

Chieti, febbraio 2011

IL DIRETTORE
(dott. Luciano Iezzi)